



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IX DIREZIONE VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO - RANDAGISMO - TOPONOMASTICA

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 3 DEL 05-01-2025

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DELLA SEGNALETICA STRADALE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA AMBO I LATI PER I GIORNI 7 E 8 GENNAIO 2025 IN ALCUNE VIE E PIAZZE DELLA FRAZIONE DI MARINELLA DI SELINUNTE.

Il Responsabile della IX Direzione Organizzativa

Premesso:

Che è pervenuta istanza, di protocollo generale n. 337 del 05/01/2025, da parte della sig.ra Lincoln Antonella, nella propria qualità di legale rappresentante della ditta COSMAK s.r.l., in cui si chiede l'interdizione della sosta in alcune vie e piazze della frazione di Marinella di Selinunte nei giorni 7 e 8 gennaio c.a. al fine di consentire il transito di mezzi pesanti che dovranno operare nell'area portuale per lavori di dragaggio;

Che nella medesima istanza vengono indicati i veicoli con le relative targhe identificative che dovranno sostare in loco in deroga al divieto di cui all'odierna ordinanza dirigenziale;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale che garantiscano la sicurezza delle operazioni di cui all'istanza;

Rilevato che al fine di disciplinare la circolazione stradale per quanto sopra esplicitato si rende necessario l'istituzione della segnaletica stradale temporanea di Divieto di Sosta integrato dal pannello "Rimozione Coatta Ambo i Lati" per i giorni 7 e 8 gennaio 2025 dalle ore 07:00 alle ore 17:30 nelle seguenti vie e piazze della frazione di Marinella di Selinunte:

- Via Scalo di Bruca (tratto stradale dal numero civico 31 alla piazza Empedocle);
- Piazza Empedocle;
- Via Del Cantone (tratto stradale dalla via Ermocrate all'area portuale);

Considerato che i veicoli da autorizzare alla sosta in deroga alla presente ordinanza risultano essere:

- Autoarticolato TG targato GD487TB;
- Autocarro targato GE218JV;
- Autocarro targato GH186SX;
- Semirimorchio targato XA507TP;

Visto l'art. 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il provvedimento sindacale n. 67 del 30 dicembre 2024 di proroga degli incarichi di Responsabili di Direzione Organizzativa dell'Ente;

Riconosciuta la propria competenza;

ORDINA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto

ISTITUIRE, temporaneamente, la segnaletica stradale di DIVIETO di SOSTA integrata dal pannello "RIMOZIONE COATTA – AMBO I LATI" per i giorni 7 e 8 gennaio 2025 nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 17:30 e, comunque, sino a cessate esigenze, nelle seguenti vie e piazze della frazione di Marinella di Selinunte:

- **Via Scalo di Bruca (tratto stradale dal numero civico 31 alla piazza Empedocle);**
- **Piazza Empedocle;**
- **Via Del Cantone (tratto stradale dalla via Ermocrate all'area portuale).**

AUTORIZZARE

la sosta in deroga all'odierna ordinanza, ai seguenti veicoli:

- **Autoarticolato TG targato GD487TB;**
- **Autocarro targato GE218JV;**
- **Autocarro targato GH186SX;**
- **Semirimorchio targato XA507TP.**

Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente Ordinanza, devono ritenersi sospese.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

L'odierno provvedimento verrà reso noto alla cittadinanza, a cura dei messi notificatori, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente, nelle forme, nei modi e nei termini di legge.

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL RESPONSABILE DI DIREZIONE
F.to ANTONIO FERRACANE

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.